

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.01 del 2017

NUOVO REGIME DI CASSA PER SOGGETTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

La Legge di Bilancio 2017, tra le tante novità in materia fiscale, ha introdotto l'obbligo, **a decorrere dal 01 gennaio 2017**, per tutti i soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata c.d. imprese minori, di **determinare il reddito** attraverso il **criterio di cassa** e non più quello di competenza.

Sono considerate imprese minori tutte quelle imprese che non superano nel corso dell'esercizio i seguenti limiti dimensionali di fatturato:

- Euro 400.000 per le prestazioni di servizi;
- Euro 700.000 per le cessioni di beni e altre attività.

Il passaggio dal previgente regime di determinazione del reddito, basato sul criterio della competenza economica, rispetto al nuovo regime di cassa è avvenuto attraverso la riscrittura dell'articolo 66 del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito) recante disposizione in materia di determinazione del reddito di impresa per i soggetti di minori dimensioni, modifica apportata dall'art. 1 commi da 17 a 23 della Legge n.232 del 11 dicembre 2016 (**Legge di Bilancio 2017**).

Al fine di armonizzare l'introduzione del nuovo regime di cassa con la normativa di riferimento, sono state apportate dalla legge di Bilancio 2017 modifiche:

- All'art. 5-bis del D.Lgs. n.446 del 1997 disciplinante le modalità di determinazione della base imponibile IRAP per le imprese individuali e le società di persone (**anche ai fini IRAP vige il principio di cassa**);
- All'art. n.18 del D.P.R. n.600 del 1973 recante disposizioni in materia di contabilità semplificata per le imprese minori.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

1. DETERMINAZIONE DEL REDDITO SECONDO IL PRINCIPIO DI CASSA

La **determinazione del reddito di impresa**, secondo il novellato art. 66 del TUIR, sarà data dalla differenza fra i ricavi e altri proventi percepiti (**incassati**) nel periodo di imposta e le spese e gli altri costi, inerenti allo svolgimento dell'attività di impresa, sostenute (**pagate**) nello stesso periodo di riferimento.

Con riferimento alla determinazione del reddito di impresa e all'impatto delle rimanenze finali dell'esercizio precedente a quello di applicazione del regime di cassa, il comma 18 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2017, ha previsto che il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime di cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

La differenza (tra costi, ricavi e rimanenze) così determinata sarà:

umentata :

- Del valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
- Dell'importo dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa;
- Delle plusvalenze realizzate dalla cessione di beni ammortizzabili;
- Delle sopravvenienze attive di cui all'art.88 del TUIR;

diminuita:

- Delle minusvalenze e dalle sopravvenienze passive di cui all'art.101 del TUIR;
- Delle quote di ammortamento, secondo le disposizioni degli art.64, comma 2, 102 e 103 del TUIR, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili;
- Delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

NOTA BENE: lo scomputo delle rimanenze finali dell'esercizio precedente è stato pensato dal legislatore al fine di evitare una duplicazione dell'imposizione su tali valori tassati l'anno precedente per competenza e successivamente per cassa.

Di contro, tale scelta potrebbe determinare l'emersione di rilevanti perdite fiscali peraltro non riportabili in avanti a causa delle limitazioni imposte dalla normativa fiscale con riferimento ai c.d. soggetti di minori dimensioni.

2. NUOVI ADEMPIMENTI CONTABILI A CARICO DEL CONTRIBUENTE

I soggetti di minori dimensioni che operano nel regime di contabilità semplificata hanno l'obbligo di annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti e le spese sostenute come riportato nel prospetto seguente:

PROSPETTO CASSA E BANCA PER PRIMA NOTA

Ditta: **ROSSI SRL**
 Gestione Cassa e Banca
 Mese di GENNAIO
 Anno 2017

CASSA / BANCA								
DATA	CASSA / BANCA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CLIENTE / FORNITORE	INDIRIZZO E RESIDENZA DEL SOGGETTO	DATA E NUMERO FATTURA	ENTRATE	USCITE	SALDO
		Saldo Iniziale				*****	*****	10,00 €
01/01/17	BANCA	incasso	ROSSI SRL	via ascolti 7 Roma	FT N.1 DEL 01/01/2017	10,00 €		20,00 €
11/01/17	CASSA	pagamento	VERDI SAS di Marianna I.	Via Rieti 3 Milano	FT N.253 DEL 11/01/2017		15,00 €	5,00 €
								5,00 €
								5,00 €

In alternativa al prospetto sopra riportato, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, quest'ultimo potrebbe dotarsi di un timbro da apporre su ogni singola fattura emessa o ricevuta indicando la data di incasso o pagamento.

Incassato in data	
Pagato in data	

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

3. POSSIBILI OPZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Prima Opzione

Il contribuente, previa opzione vincolante per un triennio, potrà considerare incassati/pagati tutti documenti transitati nel registro I.V.A..

La semplificazione consiste nell'essere esentato dalla tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti, fermo restando la separata annotazione nei registri IVA delle operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'I.V.A.

Seconda Opzione

Il contribuente, previa opzione vincolante per il periodo stesso e per i due successivi, ha la facoltà di optare per il regime ordinario.

Optando per il regime ordinario è possibile continuare ad utilizzare il principio della competenza in luogo di quello per cassa e quindi ridurre gli effetti negativi dell'abbattimento dell'intero magazzino nel corso nel primo esercizio di applicazione del nuovo regime.

L'opzione per il passaggio al regime ordinario si attua mediante comportamento concludente.

NOTA BENE: *La invitiamo cortesemente a prendere contatti con lo studio al fine di poter meglio gestire quanto sopra riportato, trattandosi di un obbligo di legge al quale Lei dovrà sottostare.*

Data

11/01/2017

Firma

Dott. Antonio Dinami